

# **IL TERZO SETTORE CAMBIA VOLTO**

Dott. Paolo Sebastiani

Legge Delega 106/2016: il Parlamento invita il Governo ad emanare una serie di provvedimenti per promuovere una sostanziale riforma nel mondo del terzo settore.

L'attuazione di tale riforma avviene con la promulgazione di 4 decreti legislativi:

- D. Lgs. 40/2017 (servizio civile universale);
- D. Lgs. 111/2017 (5 per mille);
- D. Lgs. 112/2017 (impresa sociale);
- D. Lgs. 117/2017 (“Codice del Terzo Settore”).

Il D. Lgs. 117/2017 costituisce il pilastro della riforma; in esso è contenuta la definizione di “Terzo Settore”, gli enti che possono appartenervi e le norme civilistiche, fiscali e contabili alle quali devono attenersi.

Agli enti operanti nel terzo settore viene imposta in generale una maggiore trasparenza, a fronte della quale vengono però riconosciute una serie di agevolazioni di varia natura.

La grande novità della riforma è l'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), istituito presso il Ministero del Lavoro, che costituisce il vero e proprio spartiacque fra gli enti che decideranno, iscrivendosi al Runts, di sottostare alle norme dettate dal Cts e di godere quindi dei relativi benefici, rispetto a quelli che, volontariamente o per disposizione normativa, non si iscriveranno al Registro e continueranno ad applicare la normativa antecedente alla riforma.

## **Gli Enti del Terzo Settore**

L'art. 4 contiene una definizione di "Ente del Terzo Settore", dalla quale è possibile ricavare tre elementi essenziali per classificare come tale un ente:

- FINALITÀ DELL'AZIONE: l'azione dell'ETS non deve essere caratterizzata da scopo di lucro;
- OBIETTIVO DELL'AZIONE: l'ETS deve svolgere, esclusivamente o principalmente, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità, previste all'art. 5;
- ISCRIZIONE AL RUNTS.

Il Codice prevede che gli ETS possano svolgere altre attività, a condizione però che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che tali attività siano secondarie o accessorie rispetto alle attività di interesse generale.

Per finanziare le proprie attività gli ETS, oltre a donazioni, lasciti e contributi vari, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa; in linea con le disposizioni dell'art. 143 del TUIR, sono previste anche alcune agevolazioni fiscali per i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche, a condizione che non abbiano la natura di corrispettivo.

L'intero patrimonio e gli eventuali utili degli ETS, secondo l'art. 8, devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, essendo quindi vietata qualsiasi forma di distribuzione, sia diretta che indiretta, degli utili stessi e, in caso di scioglimento dell'ente, tutto il patrimonio deve essere destinato ad altri ETS.

## **Il mondo del volontariato**

Il legislatore ha voluto definire e regolamentare l'attività dei volontari, intesi come coloro che svolgono attività "per libera scelta", senza fini di lucro e a favore della "comunità e del bene comune".

Nella prassi più comune il volontario opera attraverso un ETS, il quale, qualora se ne avvalga in modo non occasionale, è tenuto all'iscrizione in appositi registri e a forme di assicurazione.

Il Codice definisce alcune categorie principali di ETS:

- **ODV** (organizzazioni di volontariato) e **APS** (associazioni di promozione sociale), associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale, mediante le prestazioni dei volontari associati e, nei limiti necessari al loro funzionamento, avvalendosi di lavoro autonomo o dipendente;
- **Enti filantropici**, nuova tipologia organizzativa di enti che attuano essenzialmente erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o comunque di attività di interesse generale. Viene ribadita implicitamente la necessità di redigere un bilancio sociale contenente un elenco degli importi delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio con indicazione dei relativi beneficiari;
- **Reti Associative**, consistenti in organizzazioni che associano 100 ETS o 20 fondazioni del Terzo Settore e svolgono principalmente attività di coordinamento, tutela e supporto degli ETS associati;
- **Società di Mutuo Soccorso** ovvero società formate da soggetti che intendono costituire forme di previdenza ed assistenza volontarie per finalità di interesse generale.

## Nuove regole per associazioni e fondazioni

Con la nuova normativa cambia anche il sistema di ottenimento del riconoscimento giuridico: per la prima volta associazioni e fondazioni potranno infatti ottenere il riconoscimento, oltre che con il tradizionale **sistema 'concessorio'**, anche attraverso il **sistema 'normativo'**, che equipara il riconoscimento giuridico alla costituzione di una società di capitali. Con l'iscrizione al **RUNTS** l'ente acquisisce automaticamente personalità giuridica e conseguente autonomia patrimoniale perfetta.

Qualche novità viene introdotta anche riguardo al "funzionamento" dell'ente:

- Ogni associato iscritto nel registro da almeno 3 mesi ha il diritto di voto in assemblea, con una sostanziale circoscrizione dell'utilizzo delle deleghe, nel rispetto del principio di democraticità;
- Solo la maggioranza degli amministratori va scelta obbligatoriamente fra le persone fisiche associate, mentre gli altri amministratori possono essere scelti liberamente;
- In caso di sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, l'azione degli stessi potrà essere assoggettata a controllo giudiziario, a differenza delle società di capitali, anche su iniziativa del revisore esterno;
- Nelle fondazioni viene sempre richiesto un **organo di controllo**, mentre nelle associazioni diventa obbligatorio al superamento di certi parametri; allo sfioramento di ulteriori limiti è previsto l'obbligo di nomina di un **revisore legale dei conti**, che affiancherà l'organo di controllo.

## Il bilancio e le scritture contabili

Il nuovo Codice, per dare concreta attuazione ai principi della trasparenza ed informazione, ha introdotto una serie di norme che impongono la **tenuta obbligatoria**, anche per gli ETS che svolgono esclusivamente attività istituzionali, **dei libri sociali e delle scritture contabili**, nonché la **redazione del bilancio**, anche con lo scopo di facilitare l'accesso ad erogazioni liberali e risorse pubbliche.

Va specificato tuttavia che gli ETS che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale continuano ad applicare a riguardo le norme civilistiche.

Ai sensi del nuovo art. 13 il bilancio di un ETS è formato da:

- **Stato Patrimoniale**, simile allo schema civilistico, con alcuni adattamenti in relazione alle peculiarità della struttura del patrimonio degli ETS;
- **Rendiconto finanziario**, dove vengono indicati, suddivisi per le diverse categorie, tutti i proventi e gli oneri dell'ETS, allo scopo di rappresentare il risultato della gestione dell'ente in un determinato esercizio;
- **Relazione di missione**, contenente un'illustrazione delle poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Esiste inoltre:

- Possibilità, per gli ETS con **ricavi < 220.000€** di redigere un bilancio semplificato in forma di "rendiconto finanziario per cassa";
- Obbligo, per gli ETS con **ricavi > 1.000.000€** di redigere il "Bilancio Sociale", strumento di rendicontazione sociale circa i comportamenti tenuti, i risultati sociali conseguiti e gli impatti economici ed ambientali prodotti.

## **II RUNTS**

Il RUNTS è forse la più grande novità della riforma; istituito presso il Ministero del Lavoro, ha la funzione di accogliere e rendere pubbliche tutte le informazioni attinenti a ciascun ente iscritto. L'iscrizione al RUNTS assurge ad un ruolo equiparabile a quella al registro delle imprese, costituendo requisito essenziale per gli enti che vogliono usufruire delle agevolazioni fiscali e della legislazione di favore specifica.

Il Registro si compone di diverse sezioni, corrispondenti alle diverse tipologie di ETS e, ad eccezione delle reti associative, nessun ente può appartenere a due sezioni contemporaneamente.

La domanda di iscrizione al RUNTS è proposta dal rappresentante legale dell'ente, mediante deposito di atto costitutivo, statuto ed indicazione della sezione del registro nella quale iscriversi. Previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste l'ufficiale competente può procedere poi all'iscrizione dell'ente, al rifiuto motivato della domanda o ad un invito a completare o rettificare la domanda.

L'Ufficio del RUNTS ha anche il compito di accertare l'esistenza di una delle cause di estinzione e scioglimento dell'ente, dandone comunicazione agli amministratori e al Tribunale competente; una volta chiusa la procedura di liquidazione, il Tribunale ne dà comunicazione all'Ufficio del RUNTS che provvede alla cancellazione. Questa può avvenire anche su istanza dello stesso ente o su accertamento d'ufficio. L'ente cancellato può continuare ad operare ai sensi del codice civile, previa devoluzione del proprio patrimonio, limitatamente all'incremento dello stesso realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto; qualora invece vengano meno i requisiti per essere in una determinata sezione, è possibile "migrare" in una sezione diversa.

## **I controlli sugli ETS**

La nuova disciplina affida il potere di controllo sugli ETS a diversi organi; in linea generale l'attività di controllo è volta ad accertare:

- Sussistenza e permanenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS;
- Perseguimento delle finalità civiche o solidaristiche;
- Adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- Diritto di avvalersi dei benefici fiscali derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- Corretto impiego delle risorse pubbliche finanziarie e strumentali ad essi attribuite.

I primi 3 tipi di controllo sono esercitati dall'Ufficio del RUNTS, tramite accertamenti documentali, visite ed ispezioni; tali controlli possono essere effettuati anche da reti associative iscritte al RUNTS e da CSV, appositamente autorizzati dal Ministero del Lavoro.

L'amministrazione finanziaria vigila invece sull'effettiva esistenza di diritti ad agevolazioni e benefici fiscali mentre il controllo sul corretto impiego delle risorse è demandato agli enti pubblici erogatori di risorse finanziarie.

Presso la Presidenza del consiglio dei Ministri è invece istituita una Cabina di regia con il compito di coordinare, in raccordo con i ministeri competenti, le politiche di governo e le azioni di promozione e indirizzo delle attività degli ETS.

## **Il rapporto con gli Enti pubblici**

Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori riguardanti attività di carattere generale e sociale, devono assicurare il coinvolgimento degli ETS, individuando i bisogni da soddisfare, gli interventi a tal fine necessari, le modalità di realizzazione degli stessi e le risorse disponibili, per definire ed eventualmente realizzare specifici progetti di servizio o di intervento. In seguito, l'individuazione degli ETS da coinvolgere dovrà avvenire attraverso procedimenti ex art. 12 L. 241/90, rispettando i principi di imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.

Le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere convenzioni con ODV e APS iscritte da almeno 6 mesi nel RUNTS e in possesso di determinati requisiti di moralità professionale, allo scopo di svolgere in favore di terzi attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Alle APS e alle ODV che operano dietro convenzione con le pubbliche amministrazioni, vengono riconosciute forme di agevolazioni creditizie o di garanzie già previste dalle norme vigenti in favore di cooperative e loro consorzi

## **Il Consiglio Nazionale del Terzo Settore**

- Organismo collegiale di consultazione per gli ETS; è istituito presso il Ministero del Lavoro, presieduto dal relativo Ministro e formato da esperti e rappresentanti del settore;
- Funzioni principalmente consultive, mediante pareri non vincolanti su diverse questioni.

## **I centri di servizio per il volontariato**

I CSV sono costituiti nella forma di associazione riconosciuta, per svolgere attività di supporto tecnico, formativo e informatico, che rafforzano e qualificano la presenza e il ruolo dei volontari.

Il Codice introduce poi l'Organismo Nazionale di Controllo (ONC), fondazione con personalità giuridica, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale che svolge funzioni di indirizzo, controllo e accreditamento dei CSV e gli Organismi Territoriali di Controllo (OTC), uffici territoriali privi di soggettività giuridica con funzioni di controllo nel territorio di loro competenza.

I CSV sono finanziati dal FUN, fondo alimentato dai contributi annuali delle fondazioni di origine bancaria (FOB), sui quali è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100%, ed amministrato dall'ONC.

In caso di scioglimento o di revoca dell'accREDITAMENTO, le eventuali risorse assegnate dal FUN al CSV non ancora utilizzate devono essere riversate all'ONC. Eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN, mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

## **La nuova fiscalità per la generalità degli enti**

La riforma poggia su due principali regimi, uno per la generalità degli enti e l'altro destinato a APS e ODV.

Il Codice riserva discipline distinte per gli enti che svolgono attività istituzionali con modalità commerciali rispetto agli enti che non esercitano attività commerciali.

In linea generale, si considerano di natura non commerciale:

- Le attività svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi;
- Altre attività di particolare interesse sociale, a condizione che tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca.

Per le ODV e le APS la riforma detta puntualmente un elenco di attività che, in aggiunta a quelle generali, devono essere considerate "non commerciali".

Non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito dell'ETS i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente e i contributi e gli apporti erogati dalle pubbliche amministrazioni.

Si considerano quindi non commerciali gli ETS che svolgono in via esclusiva o prevalente le attività di interesse generale con modalità non commerciali; assume invece la veste di ente commerciale nel momento in cui i proventi delle attività svolte in forma d'impresa superino le entrate derivanti da attività non commerciali.

Gli ETS non commerciali possono optare per il regime forfettario per la determinazione del reddito.

<b>DETERMINAZIONE FORFETTARIA DEL REDDITO</b>		
<b>TIPO DI ATTIVITA'</b>	<b>SCAGLIONI DI RICAVI</b>	<b>COEFFICIENTE DI REDDITIVITA'</b>
PRESTAZIONI DI SERVIZI	FINO A € 130.000	7%
	DA € 130.001 A € 300.000	10%
	OLTRE € 300.000	17%
ALTRE ATTIVITA'	FINO A € 130.000	5%
	DA € 130.001 A € 300.000	7%
	OLTRE € 300.000	14%
<b>NON SONO PREVISTI LIMITI DIMENSIONALI</b>		

<b>DETERMINAZIONE FORFETTARIA REDDITO</b>		
<b>REDDITO FORFETTARIAMENTE DETERMINATO</b>		
<b>+</b>	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	ART. 86 TUIR
<b>+</b>	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	ART. 88 TUIR
<b>+</b>	DIVIDENDI E INTERESSI	ART. 89 TUIR
<b>+</b>	RICAVI IMMOBILIARI	ART. 90 TUIR
<b>=</b>	<b>REDDITO IMPONIBILE AI FINI IRES</b>	

L'opzione va esercitata in sede di dichiarazione di inizio attività per gli ETS di nuova costituzione mentre per gli enti già esistenti la stessa potrà essere esercitata in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

## **I regimi fiscali delle ODV e delle APS**

Per poter optare per il regime forfettario, le ODV e le APS non devono avere ricavi superiori a 130.000 € nel periodo d'imposta considerato. In caso di superamento del limite di ricavi la fuoriuscita decorre dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si realizza il superamento del limite di ricavi.

Per la determinazione dell'imposta ai ricavi conseguiti si applicano i seguenti coefficienti:

- 1% dell'ammontare dei ricavi percepiti per le ODV;
- 3% dell'ammontare dei ricavi percepiti per le APS.

### **In caso di scelta del regime forfettario:**

- ODV e APS comunicano in DR annuale o dichiarazione inizio attività Iva, di presumere la sussistenza dei requisiti necessari.

### **In caso di scelta del regime ordinario:**

- ODV e APS che applicano regime forfettario possono optare per applicazione IVA nei modi ordinari e delle imposte sul reddito nei modi ordinari ovvero in quelli di cui all'art. 80;
- L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima DR annuale da presentare successivamente alla scelta operata;
- Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun periodo d'imposta successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

## Non commercialità specifica per le ODV

- Attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario
- Cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione di volontariato senza alcun intermediario
- Attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

Svolte senza l'impiego di mezzi professionalmente organizzati

## Non commercialità specifica per le APS

Non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri **associati e dei familiari conviventi degli stessi, ovvero degli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché nei confronti di enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore**

## **Adempimenti ed esoneri**

**La normativa prevede una serie di obblighi ed esenzioni contabili e reddituali:**

- Esonero dal versamento dell'Iva e da quasi tutti i relativi obblighi (rimane l'obbligo di numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto, di certificazione dei corrispettivi, di applicazione del *reverse charge* e relativi adempimenti);
- Obbligo rettifica detrazione nei passaggi da regime ordinario a forfettario e viceversa;
- In caso di passaggio al regime forfettario, obbligo di esigibilità immediata nell'ultima liquidazione Iva per le operazioni, anche in acquisto, ad esigibilità differita secondo regime Iva per cassa e possibilità rimborso o compensazione orizzontale per credito Iva emergente da ultima dichiarazione Iva annuale;
- Divieto di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva assolta, dovuta o addebitata su tutti gli acquisti, nazionali ed esteri;
- Applicazione delle ordinarie disposizioni Iva per importazioni, esportazioni e operazioni assimilate con impossibilità di avvalersi delle lettere di intento.
- Esonero da obbligo di operare ritenute alla fonte con obbligo di evidenza in dichiarazione dei redditi del codice fiscale dei soggetti percettori e dell'ammontare dei redditi stessi;
- Esclusione da discipline studi di settore, parametri e indicatori sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

## **Agevolazioni relative alle imposte indirette e tributi locali**

L'art. 82 del Codice prevede una serie di esenzioni ed agevolazioni per le imposte indirette e tributi locali dovute dagli ETS iscritti al RUNTS, come l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali per i trasferimenti a titolo gratuito e l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti costitutivi o per le modifiche statutarie. Per quanto riguarda i tributi locali, è prevista l'esenzione dal versamento di IMU e TASI a condizione che gli immobili posseduti ed utilizzati dagli ETS siano destinati allo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.

## **Social Bonus e ulteriori detrazioni**

Importante novità riguarda la possibilità di usufruire di un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di ETS che abbiano presentato al Ministero del Lavoro un progetto per sostenere il recupero di specifici beni mobili e immobili assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali. È prevista inoltre una detrazione Irpef pari al 30% degli oneri sostenuti dal contribuente per le erogazioni liberali a favore di ETS non commerciali e una deduzione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS non commerciali.

## **Le agevolazioni del Terzo Settore**

Viene previsto inoltre che lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovano iniziative specifiche per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti, nazionali e comunitari, per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; fra questi ultimi va menzionato il *“Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale”* strumento finanziario per sostenere, anche attraverso le reti associative, lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da ETS.

Le pubbliche amministrazioni possono concedere temporaneamente in uso gratuito propri beni immobili e mobili in favore degli ETS in particolari occasioni e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, pluralismo e uguaglianza.

Il Codice concede inoltre la possibilità agli ETS di svolgere le proprie attività istituzionali presso le proprie sedi e locali a disposizione anche senza cambio di destinazione d'uso e possono (ad eccezione delle imprese sociali) ottenere in comodato dallo Stato, Regioni o Province beni immobili di loro proprietà ma non utilizzati, dietro pagamento di un canone agevolato, ponendo a carico dell'ETS le spese di ristrutturazione e manutenzione.

## **Regime fiscale del *social lending***

- Remunerazione del capitale tramite ritenuta a titolo d'imposta del 12,5% allo stesso trattamento dei titoli di stato;
- Prestito personale erogato da privati ad altri soggetti privati, con modalità telematiche;
- Forma di prestito alternativo a quello bancario, con tassi di interesse più favorevoli, essendo ridotti i costi di intermediazione.
- Restituzione del prestito con rate mensili all'intermediario di social lending che le gira ai prestatori, guadagnando sulle commissioni applicate agli stessi richiedenti e prestatori.

## **Altre risorse a sostegno degli ETS**

- Art. 12 L. 266/91: Fondo per il volontariato (2 milioni) per sostenere i progetti sperimentali elaborati da ODV;
- Art. 1 L. 438/98: 5,16 milioni a favore di associazioni ed enti di promozione sociale;
- Art. 96 L. 342/2000: 7,75 milioni per l'acquisto da parte delle associazioni di volontariato ONLUS di autoambulanze e altri beni strumentali;
- Artt. 12-13 L. 383/2000: 7 milioni a sostegno delle iniziative di formazione e aggiornamento per lo svolgimento delle attività.

## **I titoli di solidarietà degli ETS ed altre forme di finanza sociale**

Gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, nel rispetto della normativa bancaria e creditizia vigente, possono emettere obbligazioni o altri titoli di debito, senza alcuna commissione di collocamento, per sostenere le attività istituzionali degli ETS non commerciali.

Gli istituti di credito possono erogare agli ETS, a titolo di liberalità, un'ulteriore somma, proporzionale all'ammontare nominale collocato dei titoli, per il sostegno di attività ritenute meritevoli sulla base di un progetto predisposto dagli enti destinatari della liberalità.

Gli emittenti devono destinare una somma corrispondente all'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli, ad impieghi a favore degli ETS, per il finanziamento di attività di interesse generale e sociale; al rispetto di tale condizione è subordinata la possibilità riservata agli istituti di credito di beneficiare di alcune agevolazioni e di ottenere un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni in denaro effettuate.

La norma prevede inoltre l'obbligo per gli emittenti di comunicare, entro il 31 Marzo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, il valore delle emissioni di titoli effettuate nell'anno precedente, le erogazioni liberali impegnate a favore degli ETS e gli importi erogati a titolo di liberalità specificando l'ente beneficiario e le iniziative sostenute.

## **L'impresa sociale (cenni)**

- Il D.Lgs. 112/2017 effettua una profonda rivisitazione dell'impresa sociale;
- “Organizzazione privata, anche in forma societaria, che esercita in via stabile e principale un'attività di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità solidaristiche, civiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività”;
- Obbligo di deposito del bilancio sociale;
- Intento di porre i lavoratori al centro dell'impresa sociale, attraverso modalità di effettiva consultazione e partecipazione, affinché gli stessi lavoratori siano in grado di esercitare influenza sulle diverse decisioni;
- In caso d'insolvenza, l'impresa sociale è assoggettata a liquidazione coatta amministrativa e, al termine della procedura, il patrimonio residuo deve essere devoluto al “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali” o all'associazione cui l'impresa sociale aderisce;
- Detrazione IRPEF per il contribuente pari al 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese sociali che rispettino determinati requisiti.

## **Il servizio civile universale (cenni)**

- Il D. Lgs. 40/2017 ha disciplinato il nuovo servizio civile universale, finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace fra i popoli, nonché ai valori della Repubblica e della Costituzione;
- Cittadini italiani e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia con età compresa fra i 18 e i 28 anni, senza particolari precedenti penali;
- Durata compresa fra 8 e 12 mesi;
- Novità fra i settori d'intervento, fra cui l'assistenza, la protezione civile e la promozione della cultura italiana all'estero;
- Finanziato con le risorse del fondo nazionale per il servizio civile con una programmazione annuale delle risorse mediante apposito documento di programmazione finanziaria;
- Le competenze acquisite dagli operatori volontari durante lo svolgimento del servizio civile possono essere sfruttate nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo.

## **Decreto del 5 per Mille (cenni)**

- Il D. Lgs. 111/2017 detta le norme per il completamento della riforma strutturale dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF, in risposta alle esigenze di razionalizzazione e revisione organica del contributo;
- Ampliamento del numero dei potenziali destinatari, con una apertura totale a tutti gli Enti rientranti nel Codice del Terzo Settore.
- Obbligo per il beneficiario di iscrizione permanente in un apposito elenco nazionale;
- Divieto di utilizzare le somme percepite a tale titolo per coprire le spese di pubblicità sostenute per l'attuazione di eventuali campagne di sensibilizzazione;
- Obblighi di trasparenza e rendicontazione, tramite un documento da redigere entro un anno dalla ricezione delle somme, da trasmettere all'amministrazione erogatrice e da pubblicare sul sito internet, accompagnato da una relazione illustrativa circa la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite;
- In caso di violazione delle norme, l'amministrazione erogatrice può, previa diffida ad adempiere, irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25% dell'importo erogato.

## **Conclusione**

In conclusione è possibile affermare che la riforma non è del tutto completa in quanto, limitatamente ad alcuni aspetti, anche gli ETS vengono ancora regolamentati da norme di rimando al Codice Civile e non è neanche del tutto operativa visto che si è ancora in attesa di diversi provvedimenti dei Ministeri e autorizzazioni dell'Unione Europea per rendere esecutive le nuove disposizioni. Sarà necessario quindi attendere l'effettiva entrata in vigore di tutti i documenti attuativi per poter avere un quadro generale e completo dei nuovi provvedimenti e comprendere tutti i possibili effetti, positivi e negativi, che da questi potrebbero scaturire.

# IL TERZO SETTORE CAMBIA VOLTO

*Grazie per la cortese attenzione*